COMUNE DI ROMETTA

(Provincia di MESSINA)

UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n. 19 del 24-06- 2014

OGGETTO: Disposizioni urgenti di protezione civile per la prevenzione degli incendi a tutela della incolumità pubblica e privata

IL SINDACO

Visto l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225, aggiornato con le modifiche ed integrazioni introdotti in ultimo con l'art. 15 della legge del 12 luglio 2012, N° 100;

Visto l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la Legge del 21 novembre 2000, n. 353 – Legge-quadro in materia di incendi boschivi;

Visti la L.R. n. 16 del 06/04/1996 nel testo vigente: "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione;

Vista la L.R.: n. 14/98 nel testo vigente: "Norme in materia di Protezione Civile";

Visto l'art. 38 della legge n. 142/90 e successiva L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

Visto il D. Lgvo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e in particolare l'art. 54 il quale al comma 2 prevede che ". Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica." E, al successivo comma 4 prevede che: "Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi".

Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

Vista l'O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007 avente per oggetto: "Disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione (Ordinanza n. 3606);

Vista la Delibera Consiliare n. 9 del 21.02.2008 avente per oggetto: "Approvazione del catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353";

Vista la circolare della Presidenza della Regione Siciliana del 14 gennaio 2008, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana Parte Prima al n. 10 del 29.02.2008, avente per oggetto: "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 – Attività di prevenzione incendi – Pianificazione speditivi di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico – Pianificazione provinciale";

Considerato che la stagione estiva può favorire l'insorgere ed il propagarsi di incendi nelle aree incolte e/o abbandonate;

Rilevato che su questo territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti, che possono considerarsi di facile innesco e/o strumento di propagazione del fuoco;

Considerato, altresì, che il territorio comunale può essere soggetto a gravi danni causati da incendi con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, specie nel periodo estivo;

Visto l'art. 33 e l'art. 41 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni che prevedono la previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, la manutenzione dei bordi stradali, l'espletamento dell'attività di protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché della garanzia della sicurezza delle persone;

Vista la legge n. 353/2000 e successive modifiche e integrazioni capo II Art. 10 in cui riporta, tra l'altro , "che le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque, consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre, vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata prevista, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data" (cf.r art.. 4 comma 173 Legge 24/12/2003 n. 350);

Vista la legislazione nazionale (L. 225/92, D.L. 112/98, L. 100/2012) e Regionale (L.R. 14/98) in materiale di Protezione Civile che individua il Sindaco quale autorità massima di Protezione Civile nell'ambito della pianificazione d'emergenza comunale;

Viste le leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia.

ORDINA

Art. 1 – Dalla data della presente ordinanza e fino al 15 settembre 2014 è fatto obbligo: A tutti i proprietari e conduttori dei terreni ricadenti nel territorio del Comune di Rometta, compresi tra le aree boscate, cespugliate, arborate, nonché quelli coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, **di procedere**, sotto la propria responsabilità diretta, penale e civile, per l'intera estensione dell'area interessata, alla pulizia di stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione ed altre lavorazioni di pascoli nudi nonché incolti, ed al mantenimento dei terreni in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea al fine di garantire la sicurezza antincendio;

Art. 2 – Nei terreni di cui all'articolo precedente ove l'estensione degli stessi sia superiore a mq. 3.000 (tremila) è ammessa in sostituzione della pulizia dell'intera estensione dell'area, l'apertura di viali parafuoco distanti almeno metri 6 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, lungo i confini con strade ed estendibile a metri 10 (dieci) in presenza di alberi di alto fusto nelle vicinanze, e, comunque, per l'ampiezza tale da non far propagare le fiamme, fermo restando la responsabilità in capo al proprietario e/o conduttore di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innesco di incendi radenti;

Art. 3 – È comunque **vietata**, ai sensi dell'art.185 del D.Lgs n° 152/2006, così come modificato dall'art 13 del D.Lgs n° 205/2010, **la combustione sul campo** di qualunque residuo vegetale;

Art. 4 – Ai proprietari ed agli altri soggetti inottemperanti alle direttive di cui agli artt. 1, 2 e 4 della presente ordinanza, sarà applica una sanzione da € 105,00 ad € 1.035,00. La presente Ordinanza si applica anche ai proprietari, conduttori, amministratori e/o gestori di insediamenti turistici e residenziali/condominiali e di discariche di rifiuti urbani assimilabili;

Art. 5 – Gli inadempienti saranno responsabili dei danni che si dovessero verificare, a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili ed immobili, per l'inosservanza della presente Ordinanza e saranno denunciati ai sensi degli artt. 449 e 650 C.P.;

Art. 6 – I cittadini residenti e non, che vorranno segnalare eventuali inadempienze o situazioni di pericolo costituito dall'incuria o dall'abbandono di terreni potranno, per iscritto, segnalare all'Amministrazione comunale o presso il protocollo generale dell'Ente sito presso la sede del Palazzo Comunale in Piazza Margherita o presso gli Uffici del Decentramento di Via Mezzasalma non trascurando, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità del proprietario e la residenza dello stesso, al fine di agevolare la notifica degli eventuali adempimenti di competenza del Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225/92. Le segnalazioni potranno pervenire anche via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata pec: areaamministrativa@pec.comunerometta.com ;

Art. 7 – La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed ha validità fino al 15.09.2014.

L'Ufficio di Polizia Municipale, le altre Forze dell'Ordine, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

Che a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa venga successivamente trasmessa a:

- Alla Stazione dei Carabinieri di Rometta;
- Al Dipartimento Regionale Aziende Foreste Demaniali;
- Ufficio di Polizia Municipale, Sede;
- S.E. Prefetto di Messina (Fax 090 366777);
- Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo (Fax 091 7074796);
- Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Messina (Fax 090 2926986);

Si dispone, inoltre, che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Informatico sul sito internet del Comune.

Il Responsabile dell'Area S.A.T.I.
(Ing. Nicolò Cannata)

Assessore comunale alla protezione civile
(Giuseppe Saija)

IL SINDACO
(Avv. Nicola Merlino)